

LAVORATORI

approfondimento di pagina 30

Per i lavoratori è prevista una formazione generale, comune a tutti, di durata minima fissa di 4 ore, indipendentemente dal settore produttivo in cui il lavoratore opera, e una formazione specifica, di durata minima variabile, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

L'Accordo ha anche individuato le macrocategorie di rischio e la corrispondenza con la classificazione ATECO 2002-2007, da cui fa derivare la durata minima della formazione specifica che sarà pari a:

- 4 ore per i settori della classe di rischio **basso**;
- 8 ore per i settori della classe di rischio **medio**;
- 12 ore per i settori della classe di rischio **alto**.

Tale monte ore si somma al monte ore previsto per la formazione generale, per cui la durata minima complessiva dei corsi sarà di:

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio **basso** per un TOTALE di 8 ore;
- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio **medio** per un TOTALE di 12 ore;
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio **alto** per un TOTALE di 16 ore.

E' previsto un **aggiornamento** quinquennale e di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio (basso, medio e alto) individuati.

Nei corsi di aggiornamento non dovranno essere trattati argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, bensì significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.



Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

